CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Antonio Buccarelli | Presidente |
| Mauro Bonaretti | Consigliere |
| Vittoria Cerasi | Consigliere (Relatore) |
| Maura Carta | Consigliere |
| Marco Ferraro | Primo Referendario |
| Rita Gasparo | Primo Referendario |
| Francesco Liguori | Primo Referendario |
| Valeria Fusano | Primo Referendario |
| Adriana Caroselli | Referendario |
| Iole Genua | Referendario |
| Alessandro Mazzullo | Referendario |

nell'adunanza in camera di consiglio del 3 luglio 2025 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

**sulla richiesta di parere del Comune di Lambrugo (CO)**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lambrugo n. 12 del 30 Aprile 2025, avente a oggetto "COSTITUZIONE DELLA SOCIETA IN HOUSE "NEWCO" SRL A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DALLE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED AL RICOLLOCAMENTO DEGLI ASSETS IDRICI NELL'AMBITO

DELLATO DI COMPETENZA, ATTRAVERSO SUCCESSIVE OPERAZIONI DI SCISSIONE (DA LARIO RETI HOLDING SPA) E FUSIONE (IN COMO ACQUA SRL)", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 8069 del 22 Maggio 2025 e al protocollo pareri TUSP n.31/2025);

VISTA la nota del magistrato istruttore (SRC_LOM n. 13066 del 20 Giugno 2025), con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 153 del 1 Luglio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi;

**PREMESSO**

Con nota del 22 Maggio 2025 (Prot. Cdc n. 8069) il Comune di Lambrugo ha presentato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175, la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 Aprile 2025 (recante "COSTITUZIONE DELLA SOCIETA IN HOUSE "NEWCO" SRL A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DALLE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED AL RICOLLOCAMENTO DEGLI ASSETS IDRICI NELL'AMBITO DELLATO DI COMPETENZA, ATTRAVERSO SUCCESSIVE OPERAZIONI DI SCISSIONE (DA LARIO RETI HOLDING SPA) E FUSIONE (IN COMO ACQUA SRL)") con relativi allegati (All.12 - Statuto Newco; All.11 - Atto costitutivo Newco; All.14 - PEF; All.3 - Documento programmatico; All.13 - Provvedimento motivato relativo alla costituzione della Newco; All.9 - Valore degli assets idrici al 31.12.2023; All.6 - Contratto di affitto delle reti idriche; All.10 – Tabella Quote Newco).

**CONSIDERATO**

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore

individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; di contro, costituiscono parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche se essa è sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5, comma 3, richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a:

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. **Illustrazione dell'operazione deliberata dall'ente.**

Il Comune di Lambrugo intende acquisire una partecipazione nella Newco S.r.l. come parte di una operazione societaria tesa a riunire la concessione dell'utilizzo degli assets idrici presso l'attuale gestore del servizio idrico integrato (SII) affidato in modalità *in-house* a Como Acqua S.r.l. (CA) per tutti i comuni della stessa provincia. Risulta, tuttavia, che 17 comuni della provincia di Como ("comuni comaschi") posseggano una partecipazione di minoranza (quota del 3,76% del capitale) nella Lario Reti Holding S.p.A. (LRH) che risulta titolare della concessione di una parte degli asset per la gestione dei servizi idrici di detti comuni. In seguito alla riorganizzazione del SII ai sensi dell'art.149-bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico dell'Ambiente), il consiglio provinciale di Como, ente di riferimento per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Como, ha stabilito con deliberazione n. 36 del 29 settembre 2015, di affidare la gestione dei servizi idrici integrati alla società *in-house* CA quale gestore unico per tutti i comuni della provincia. Per l'utilizzo della rete per la fornitura del servizio idrico ai 17 comuni comaschi, CA è tenuto a versare un canone d'affitto annuo stabilito in 250.000 euro a partire dal 1° gennaio 2024 (come da contratto di affitto di ramo di azienda - All.6 – stipulato il 28 dicembre 2023), calcolato sulla base del valore di ammortamento degli assets idrici.

L'operazione proposta, dunque, è finalizzata a riunire la titolarità della concessione di utilizzo degli assets idrici in capo al gestore unico CA.

La Corte dei conti è chiamata a pronunciarsi per effetto dell'art. 5, comma 3 del TUSP in quanto i 17 comuni comaschi intendono acquisire una quota in una società

neocostituita (Newco) strumento di una più complessa operazione che si prevede realizzarsi in più fasi, descritte nell'All.3 – Documento programmatico.

I 17 comuni comaschi coinvolti, nonostante siano serviti per quanto concerne la fornitura idrica da CA, risultano attualmente detenere una quota del capitale sociale di LRH secondo la seguente tabella:

**Tabella 1 – Quote dei 17 comuni comaschi in Lario Reti Holding (valori al 31.12.2023)**

| N | PROV | COMUNE | n. azioni in LRH | Quota in LRH | Valore quota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO | Albavilla | 79.800 | 0,1864% | 341.085,34 € |
| 2 | CO | Alserio | 12.650 | 0,0295% | 54.069,29 € |
| 3 | CO | Alzate Brianza | 57.700 | 0,1348% | 246.624,36 € |
| 4 | CO | Anzano del Parco | 20.250 | 0,0473% | 86.553,61 € |
| 5 | CO | Arosio | 61.800 | 0,1444% | 264.148,79 € |
| 6 | CO | Brenna | 24.375 | 0,0569% | 104.184,90 € |
| 7 | CO | Cabiate | 87.725 | 0,2049% | 374.958,79 € |
| 8 | CO | Cantù | 522.900 | 1,2214% | 2.235.006,55 € |
| 9 | CO | Capiago Intimiano | 61.925 | 0,1446% | 264.683,08 € |
| 10 | CO | Carugo | 69.250 | 0,1618% | 295.991,97 € |
| 11 | CO | Inverigo | 111.850 | 0,2613% | 478.075,12 € |
| 12 | CO | Lambrugo | 30.575 | 0,0714% | 130.685,27 € |
| 13 | CO | Lurago d'erba | 65.325 | 0,1526% | 279.215,53 € |
| 14 | CO | Mariano Comense | 273.225 | 0,6382% | 1.167.832,60 € |
| 15 | CO | Monguzzo | 24.500 | 0,0572% | 104.719,18 € |
| 16 | CO | Novedrate | 37.125 | 0,0867% | 158.681,62 € |
| 17 | CO | Pusiano | 68.100 | 0,1591% | 291.076,58 € |
| | | **Totale** | **1.609.075** | **3,7585%** | **6.877.592,58 €** |

Fonte: Elaborazione Cdc dall'All.14- Piano Economico Finanziario

Oltretutto 16 dei 17 comuni comaschi (con l'eccezione del Comune di Pusiano) si trovano a detenere anche quote del capitale sociale di CA. L'art. 20, comma 1, lettera c) del TUSP prevede la dismissione della partecipazione nel caso di duplicazioni in società con oggetto sociale analogo per quanto LRH non svolga il servizio di fornitura idrica nella provincia di Como. L'operazione di creazione della Newco sarebbe dunque strumentale alla razionalizzazione delle partecipazioni finalizzate alla gestione del SII.

Nel documento programmatico (All.3) si prevedono sette fasi:

- fase 1 (già completata): approvazione del progetto da parte degli uffici di ambito

(ATO) sia di Lecco sia di Como;

- fase 2 (già completata): approvazione dell'avvio dell'operazione e del contratto di affitto da parte di entrambe le Assemblee dei Soci di LRH (11 dicembre 2023) e di CA (15 dicembre 2023);
- fase 3 (già completata): stipula di un contratto d'affitto del ramo d'azienda extra-ATO tra LRH e CA per l'utilizzo della rete idrica che serve i 17 comuni comaschi (vedasi All.6);
- fase 4: Costituzione di una Newco, società tra i comuni comaschi soci di LRH;
- fase 5: Scissione del ramo extra-ATO di LRH a beneficio della Newco;
- fase 6: Subentro della Newco nel contratto d'affitto del ramo d'azienda extra-ATO;
- fase 7: Fusione per incorporazione della Newco in Como Acqua S.r.l.

Mentre le prime 3 fasi sono già state completate, la fase 4 è oggetto di questa pronuncia. L'intera operazione consiste nella realizzazione di scissione mediante scorporo (in quanto da LRH verrebbe scisso solo il ramo d'azienda che riguarda gli assets idrici extra-ATO, mentre LRH manterrebbe la sua attività con il patrimonio restante, ai sensi dell'art. 2506 del codice civile), per cui dopo la costituzione della nuova società, il ramo d'azienda extra-ATO che corrisponde alla quota del capitale azionario dei comuni comaschi in LRH confluirebbe nella Newco; inoltre la Newco, subentrando nel contratto di affitto, ora tra CA e LRH, si troverebbe ad incassare il canone al posto di LRH; successivamente si attuerebbe una fusione inversa della Newco per cui CA diverrebbe titolare della concessione degli assets idrici, transitati sulla Newco, e acquisirebbe le quote di partecipazione ex-LRH dei 17 comuni comaschi.

Al termine delle fasi previste, dunque, si otterrebbe la concentrazione della titolarità per l'utilizzo degli asset idrici nel gestore unico *in-house* del SII per i comuni della provincia di Como; LRH si libera delle quote azionarie dei comuni della provincia di Como; la Newco si fonderebbe in CA, facendovi confluire le quote azionarie dei 17 comuni comaschi, e smetterebbe di esistere. Peraltro, i comuni "comaschi" con l'eccezione del Comune di Pusiano, posseggono già una quota in CA come risulta dalla tabella seguente:

**Tabella 2 – Quote di 16 dei 17 comuni comaschi in CA**

| COMUNE | Valore quota in CA | Quota in CA |
|---|---|---|
| Albavilla | 10.385,84 € | 1,915% |
| Alserio | 1.888,57 € | 0,348% |
| Alzate Brianza | 5.626,58 € | 1,037% |
| Anzano Del Parco | 3.225,80 € | 0,595% |
| Arosio | 7.273,20 € | 1,341% |
| Brenna | 3.163,01 € | 0,583% |
| Cabiate | 461,90 € | 0,085% |
| Cantu' | 85.559,62 € | 15,773% |
| Capiago Intimiano | 11.916,58 € | 2,197% |
| Carugo | 8.193,40 € | 1,511% |
| Inverigo | 10.663,62 € | 1,966% |
| Lambrugo | 3.620,82 € | 0,668% |
| Lurago D'erba | 7.535,13 € | 1,389% |
| Mariano Comense | 32.050,62 € | 5,909% |
| Monguzzo | 3.305,66 € | 0,609% |
| Novedrate | 4.967,58 € | 0,916% |
| **TOTALE** | **199.837,93 €** | **36,842%** |

Fonte: elaborazione Cdc da Telemaco (bilancio di CA al 29.06.2025)

Per 16 dei 17 comuni comaschi, all'esito dell'operazione si verrebbe ad integrare la quota già posseduta in CA prima della fusione inversa (pari al 36,8 per cento del capitale sociale di CA per un importo di 199,838 euro) con la quota detenuta in Newco, eliminando così la duplicazione delle partecipazioni azionarie in società con lo stesso oggetto sociale per effetto della dismissione della partecipazione in LRH. Per il solo Comune di Pusiano si tratta, invece, di acquisire una partecipazione *ex-novo* in CA all'esito della fusione inversa di CA con Newco, per cui successivamente il Comune di Pusiano dovrà trasmettere la delibera comunale con motivata richiesta di parere per l'acquisto di nuova partecipazione in CA ai sensi dell'art.5, comma 3 e 4 del TUSP a questa stessa Corte.

E' utile menzionare, quanto evidenziato nel documento programmatico (All.3), ovvero che la scissione parziale del ramo aziendale di LRH si potrà realizzare sotto due condizioni: 1) che i comuni lecchesi soci di LRH non esercitino il diritto di opzione aderendo alla beneficiaria Newco nella fase di scissione; 2) che tutti i 17

comuni comaschi aderiscano alla scissione parziale del ramo di azienda extra-ATO di LRH.

3. Si procede, di seguito, all'analisi dell'atto deliberativo secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

**a) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.**

L'operazione in esame consiste nell'acquisto di una quota del capitale sociale della società Newco S.r.l. È richiesto a questa Corte di valutare la motivazione analitica alla base della sottoscrizione di quote in Newco per garantire il raggiungimento della finalità prospettata. Inoltre, la soluzione proposta deve essere stata ponderata rispetto ad alternative che consentano comunque di trasferire la titolarità degli assets idrici collegati alla partecipazione azionaria dei 17 comuni comaschi da LRH all'attuale gestore CA. Dall'analisi della documentazione allegata, in realtà, l'unica opzione presa in considerazione è la creazione di una nuova società strumentale su cui far transitare l'operazione di scorporo del ramo d'azienda di LRH.

Tuttavia, un'opzione comparabile potrebbe essere l'acquisto diretto del ramo d'azienda extra ATO da parte di CA. Del resto questa stessa soluzione viene suggerita nell'All.6 - Contratto di affitto delle reti idriche - laddove si afferma che "*il contratto di affitto di ramo d'azienda esclude l'eventualità che l'esercizio del ramo d'azienda possa essere posto direttamente in capo a Newco, in quanto* ***nel contratto suindicato Lario Reti Holding S.p.A. e Como Acqua S.r.l. hanno pattuito che in qualsiasi caso di risoluzione del contratto di affitto****, inclusa l'ipotesi di scadenza del termine di durata dello stesso e ad eccezione dell'ipotesi di acquisizione del ramo per fusione da parte di Como Acqua s.r.l,* ***quest'ultima, in aderenza alle disposizioni di cui al d.lgs. n.152/2006, esperiti gli opportuni iter deliberativi, procederà all'acquisto del ramo di azienda a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare in misura pari al Valore di Rimborso calcolato secondo i parametri regolatori****.* "

Si rileva, pertanto, la mancanza di una motivazione a supporto della necessità di costituire una Newco per conseguire la concentrazione degli asset idrici dei comuni

comaschi attualmente azionisti di LRH, visto che lo stesso contratto di affitto prevede la possibilità che CA proceda all'acquisto diretto del ramo d'azienda di LRH.
Inoltre, poiché la costituzione e l'acquisto di una partecipazione in Newco da parte del Comune è strumentale alla definizione di una operazione più complessa, nel caso in cui non dovesse realizzarsi l'assetto finale delineato nel documento programmatico (All.3), esse risulterebbero in contrasto con le finalità tassativamente individuate e riconosciute dall'art. 4 del TUSP.
Per concludere, poiché manca una valutazione comparativa che illustri la necessità della scelta di costituire la società Newco rispetto a soluzioni alternative, questa Sezione considera la motivazione analitica non soddisfacente.

**b) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "*ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*".**

Per quanto attiene alla convenienza economica, posto che l'affidamento del SII è regolato da norme comunitarie che ne definiscono il quadro e i limiti (di cui il d.lgs. 23.12.2022 n. 201 ne costituisce il quadro aggiornato), non rientra nel perimetro di questo parere una valutazione circa la gestione del servizio idrico nell'attuale affidamento frutto della decisione presa dal consiglio provinciale per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Como, con deliberazione n. 36 del 29 settembre 2015.
In effetti nel provvedimento motivato (All.13) il Comune dichiara che "*in capo a Newco non gravano oneri né gestionali, né economico-finanziari derivanti dalla gestione del ramo d'azienda conferito con la scissione, in quanto in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda (ALLEGATO N. 6) l'esercizio della stessa con i relativi costi ed oneri permarrà in capo a Como Acqua S.r.l.*"

Ferma restando, quindi, l'osservazione formulata in conclusione del punto che precede, per cui vi è l'impossibilità di comparare la convenienza economica, oltre che le finalità, rispetto ad alternative che non sono state considerate, occorre valutare

quanto la decisione di acquisire una quota in Newco da parte del Comune di Lambrugo soddisfi i parametri della sostenibilità finanziaria.

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Per quanto concerne la sostenibilità oggettiva (ovvero della salute finanziaria della società di cui si intende acquisire la partecipazione), trattandosi di una società nuova non è possibile operare un confronto con i bilanci di esercizi precedenti. Il parere riguarda la costituzione di una nuova società, veicolo temporaneo e strumentale, la cui esistenza è finalizzata al completamento della riorganizzazione delle partecipazioni del Comune. Questa Sezione rilevava la mancanza del *business plan* tra gli allegati alla deliberazione trasmessa dall'Ente. Ne veniva richiesto l'invio con nota PEC a cui l'Ente ha dato riscontro il 1 Luglio 2025 (Prot. Cdc. 14629). In effetti, non si tratta di analizzare la performance economica in relazione al mercato di riferimento, quello dei servizi idrici integrati, che attiene invece alla partecipata CA, quanto piuttosto la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della nuova costituzione entro il periodo previsto di conclusione dell'operazione straordinaria.

A denotare la temporaneità della nuova partecipazione nel provvedimento motivato (All.13) si legge che: "*A seguito della successiva operazione di scissione e in attesa della futura fusione per incorporazione di Newco in Como Acqua S.r.l., Newco subentrerà a Lario Reti Holding S.p.A. nella titolarità del contratto di affitto di ramo di azienda, percependo il relativo canone, come meglio specificato nel capoverso successivo, motivo per cui in fase di costituzione sarà sufficiente dotare la Newco del capitale sociale necessario per le operazioni di costituzione e avvio delle attività degli organi (Amministratore Unico e Organo di controllo monocratico). Il progetto necessita del conferimento del Capitale Sociale da parte dei soci in fase di costituzione della Newco che, per quanto sopra, è stato quantificato in € 20.000,00 complessivi, che ciascun*

*socio conferirà in base alla quota del capitale sociale sottoscritto, come evidenziata nella TABELLA QUOTE (ALLEGATO n. 10).*"

Nella tabella che segue riportiamo la contribuzione richiesta a ciascuno dei soci in relazione al capitale sociale determinato nell'ammontare di 20.000 euro. La quota di ogni socio è calcolata sulla base della propria quota azionaria in LRH in relazione alla quota azionaria complessiva dei soli 17 comuni comaschi.

**Tabella 2 – Quote dei 17 comuni comaschi in Newco**

| N | COMUNE | n. azioni in LRH | Quota sul totale delle azioni dei 17 comuni comaschi | Valore quote Newco | Quota in Newco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albavilla | 79.800,00 | 4,96% | € 991,87 | 4,96% |
| 2 | Alserio | 12.650,00 | 0,79% | € 157,23 | 0,79% |
| 3 | Alzate Brianza | 57.700,00 | 3,59% | € 717,18 | 3,59% |
| 4 | Anzano del Parco | 20.250,00 | 1,26% | € 251,70 | 1,26% |
| 5 | Arosio | 61.800,00 | 3,84% | € 768,14 | 3,84% |
| 6 | Brenna | 24.375,00 | 1,51% | € 302,97 | 1,51% |
| 7 | Cabiate | 87.725,00 | 5,45% | € 1.090,38 | 5,45% |
| 8 | Cantù | 522.900,00 | 32,50% | € 6.499,39 | 32,50% |
| 9 | Capiago Intimiano | 61.925,00 | 3,85% | € 769,70 | 3,85% |
| 10 | Carugo | 69.250,00 | 4,30% | € 860,74 | 4,30% |
| 11 | Inverigo | 111.850,00 | 6,95% | € 1.390,24 | 6,95% |
| 12 | Lambrugo | 30.575,00 | 1,90% | € 380,03 | 1,90% |
| 13 | Lurago D'erba | 65.325,00 | 4,06% | € 811,96 | 4,06% |
| 14 | Mariano Comense | 273.225,00 | 16,98% | € 3.396,05 | 16,98% |
| 15 | Monguzzo | 24.500,00 | 1,52% | € 304,52 | 1,52% |
| 16 | Novedrate | 37.125,00 | 2,31% | € 461,45 | 2,31% |
| 17 | Pusiano | 68.100,00 | 4,23% | € 846,45 | 4,23% |
| | **TOTALE** | **1.609.075,00** | 100,00% | **€ 20.000,00** | **100,00%** |

Fonte: elaborazione Cdc a partire da All.10 – Tabella quote

A giustificazione di un capitale sociale inziale esiguo si richiamano i compiti organizzativi minimali che competono alla Newco. Oltre ad un amministratore unico, non si prevedono assunzioni di personale, bensì ci si avvarrà del personale della società CA nella quale poi la Newco si fonderà. Infatti, nella motivazione si legge che "*i costi per le funzioni amministrative e di governance di Newco sono garantiti dall'importo previsto nel contratto di affitto di ramo d'azienda, senza alcuna implementazione di personale (anche tenendo conto del fatto che la Newco avrà sede presso Como Acqua e si avvarrà del personale amministrativo della stessa per gli adempimenti necessari alla sua operatività).*" Inoltre, che

"*Newco è società destinata ad essere fusa per incorporazione in Como Acqua S.r.l., circostanza che comporta il contenimento dei costi di gestione della stessa.*"

Il Piano Economico Finanziario (PEF) della società (All.14) rappresenta, dunque, insieme al *Business Plan* l'unica fonte disponibile per valutarne la sostenibilità economica. Nel PEF vengono dunque elencati i costi e i ricavi attesi della Newco. Per quanto riguarda i ricavi si prevede che la Newco subentri a LRH nel contratto di affitto del ramo d'azienda, incassando da CA il compenso annuo di euro 250.000,00. Tra i costi, si prevede una spesa per gli Organi Sociali e specificatamente di euro 6.000,00 per l'Amministratore Unico ed euro 6.000,00 per l'Organo di controllo. Al netto del valore residuale della rete idrica per la quota scissa da LRH quantificata in circa 210.000 euro annui sulla base del valore di ammortamento per gli anni dal 2024 al 2026 a cui occorre aggiungere i costi di gestione, si prevede un utile pre-tasse di 23.000 annui.

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria di Newco post scissione, al valore della quota spettante ai 17 comuni comaschi pari al valore delle azioni detenute in LRH, ovvero 6.877.592,58 euro, occorre sottrarre il valore residuale post-ammortamento degli assets idrici pari a 2.848.111,70 euro. La differenza, pari a 4.029.480,88 euro, verrà corrisposta da LRH in liquidità a Newco (le cifre calcolate al 31.12.2023, devono essere aggiornate con i dati di bilancio al 31.12.2024).

Per quanto concerne la <u>sostenibilità soggettiva</u> (ovvero la sostenibilità dell'operazione per il bilancio del Comune) occorre distinguere tra l'impegno finanziario richiesto all'Ente al momento dell'acquisizione della partecipazione e l'impegno finanziario previsto nel futuro.

L'operazione da parte del Comune di Lambrugo consiste nell'acquisto di una partecipazione societaria in Newco per una quota del 1,90% del capitale sociale di 20.000 euro, pari ad un esborso di 380,03 (in delibera risulta 130.685,27 corrispondente al "valore su patrimonio netto LRH", al posto di "valore quota Newco" come riportato nell' All.10 - QUOTE Newco) euro.

La Sezione in altra occasione si era espressa ricordando che "*la verifica della*

*motivazione, sotto il profilo della "sostenibilità finanziaria", non deve essere limitata all'iniziale apporto di capitale sociale, ma deve essere esaminata anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario onde evitare che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma addirittura conduca l'Amministrazione socia a "soccorrere" finanziariamente la propria società."* (SRCLOM/194/2022/PASP)

Dato il basso rischio dell'operazione non si ritiene vi sia una ricaduta sul bilancio del Comune. Come risulta dall'allegato provvedimento motivato (All.13) "*Newco non assume alcun rischio connesso all'attività di impresa, considerate le previsioni del contratto di affitto, sia il fatto che il Servizio Idrico Integrato inteso come servizio all'utenza è già svolto da Como Acqua S.r.l., in capo alla quale già ricadono i rapporti con l'utenza, e che con la stipulazione del contratto di affitto la stessa Como Acqua S.r.l. ha assunto anche gli oneri connessi alla manutenzione delle reti.*" Inoltre "*il contratto di affitto di ramo d'azienda esclude l'eventualità che l'esercizio del ramo d'azienda possa essere posto direttamente in capo a Newco, in quanto nel contratto suindicato Lario Reti Holding S.p.A. e Como Acqua S.r.l. hanno pattuito che in qualsiasi caso di risoluzione del contratto di affitto, inclusa l'ipotesi di scadenza del termine di durata dello stesso e ad eccezione dell'ipotesi di acquisizione del ramo per fusione da parte di Como Acqua S.r.l, quest'ultima, in aderenza alle disposizioni di cui al d.lgs. n.152/2006, esperiti gli opportuni iter deliberativi, procederà all'acquisto del ramo di azienda a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare in misura pari al Valore di Rimborso calcolato secondo i parametri regolatori*". Dunque, non sembrano esserci ricadute dirette tramite Newco sul Comune nel caso di insuccesso dell'operazione straordinaria (che, essendo "condizionata" richiede l'unanimità di tutti i comuni comaschi nell'aderire alla scissione parziale). Piuttosto la Sezione si riserva di monitorare l'esito dell'operazione di riorganizzazione nell'ambito del controllo successivo ai sensi dell'art.20 del TUSP sulla partecipata CA.

**c) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.**

L'acquisto della partecipazione è coerente con il divieto di utilizzare risorse pubbliche per l'acquisizione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, evitando, di conseguenza, la convivenza di organismi c.d. "doppione" (ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. c)). Infatti, ultimate le fasi previste nel documento programmatico (All.3) il Comune si troverebbe ad avere una sola partecipazione nella società affidataria del SII.

**d) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.**

Nel provvedimento motivato (All.13) il Comune dichiara che "*l'operazione non ha effetti anticoncorrenziali e costituisce anzi attuazione della disciplina normativa che impone la concentrazione dei servizi idrici in un unico concessionario gestore all'interno dell'ambito territoriale di competenza. La costituzione di Newco da parte dei Comuni Comaschi a fronte del trasferimento del ramo di azienda contenente, fra l'altro, beni e strutture destinati all'ambito territoriale di Como, nonché la successiva fusione per incorporazione di Newco in Como Acqua S.r.l. non costituiscono violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese, poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto per configurare l'ipotesi di violazione della concorrenza.*"

**e) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.**

Con deliberazione della Giunta comunale n.12 del 30 Aprile 2025 è stato approvato l'Avviso pubblico per attivare la procedura, necessario per dare l'avvio alla consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 175/2016. La consultazione pubblica è avvenuta nella forma di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente per il periodo di 15 giorni, con la pubblicazione del sopracitato Avviso dal 10/4/25 al 26/4/2025. Nel periodo individuato, in esito alla pubblicazione, l'Ente dichiara che non sono pervenute osservazioni.

**f) Adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 8 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.**

Il Comune di Lambrugo ha inviato alla Sezione copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 Aprile 2025. Poiché secondo l'art. 42, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000 spetta alla competenza esclusiva del Consiglio comunale ogni decisione circa la partecipazione comunale in società di capitali, la Sezione accerta l'adempimento di cui all'art. 8 del TUSP.

**P.Q.M.**

ai sensi dell'art. 5, comma 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nelle considerazioni sopra esposte, rende **parere sfavorevole per carenza di motivazione analitica** sulla deliberazione n.12 del 30 Aprile 2025 del Consiglio comunale di Lambrugo.

Qualora l'Amministrazione intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosta dal parere dando pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni ed informandone la Sezione.

**DISPONE**

ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016:

- la trasmissione della presente deliberazione via PEC al Sindaco, affinché, in qualità di presidente del consiglio comunale, ne informi l'assemblea;
- la pubblicazione della presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul sito internet istituzionale del Comune.

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

| Il Relatore | Il Presidente |
|---|---|
| (Vittoria Cerasi) | (Antonio Buccarelli) |

Depositata in Segreteria il

14 luglio 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)